

lettera l) Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi e manutenzione delle strade stesse, a termini dell'articolo 32 della legge 23 giugno 1906, n. 255, lire — 10,000,000.

(È approvato).

#### Art. 6.

La ripartizione dei fondi per le opere stradali nelle provincie calabresi, stabilita con il Regio decreto 24 giugno 1920, n. 1051, e modificata parzialmente con il Regio decreto 16 marzo 1922, n. 415, è così variata:

a) Strade comunali obbligatorie già iniziate, da ultimare e sistemare nella provincia di Reggio Calabria e manutenzione delle strade stesse a termini dell'articolo 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire + 10,000,000 ;

b) Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nella provincia di Reggio Calabria e manutenzione delle strade stesse a termini dell'articolo 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire — 10,000,000.

(È approvato).

L'onorevole De Nava ed altri hanno presentato un articolo aggiuntivo 6-bis così concepito:

« Con decreti Reali su proposta del ministro dei lavori pubblici possono essere apportate variazioni nella ripartizione fra le singole categorie di strade delle somme autorizzate per le opere stradali nelle provincie di Catanzaro e di Cosenza ».

L'onorevole De Nava ha facoltà di svolgere questo articolo aggiuntivo.

DE NAVA. Non si tratta di un aumento di spese. Nell'articolo 6 si prevede già una diversa ripartizione per la provincia di Reggio Calabria dei fondi autorizzati. Abbiamo preveduto l'ipotesi che fosse necessario di estendere il provvedimento alle provincie di Catanzaro e di Cosenza. Si tratta solo di uno spostamento e credo che l'onorevole ministro vorrà accettare questo articolo.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto completamente: non si tratta che di estendere il principio adottato per la provincia di Reggio, alle provincie di Catanzaro e di Cosenza.

CUTRUFELLI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 6-bis proposto dall'onorevole De Nava, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

#### Art. 7.

La somma di lire 28,000,000 da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1922-23 al 1928-29 a saldo delle spese autorizzate per le opere stradali nella Sardegna con l'articolo 1, n. 1, del decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2322, verrà iscritta nel bilancio del predetto Ministero per lire 7,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1922-23 al 1925-26.

(È approvato).

#### Art. 8.

L'assegnazione di lire 15,000,000, autorizzata coll'articolo 19, lettera g), del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, per costruzione in Reggio Calabria di case economiche e popolari, anzichè in cinque rate uguali a partire dall'esercizio finanziario 1921-22, come dispone il terzo comma dell'articolo stesso, sarà stanziata in bilancio in tre rate uguali, a partire dall'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 9.

« Le disposizioni del 1° comma dell'articolo 40 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono estese alle opere necessarie per la creazione di approdi nelle spiagge di Porto Recanati, Porto Civitanova, Giardini e Scauri. (Minturno) ».

L'onorevole ministro accetta questo articolo aggiunto dalla Commissione ?

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare la Commissione di non insistere su questo articolo, perchè esso introduce nella nostra legislazione un principio pericolosissimo. Le disposizioni del primo comma dell'articolo 40 della legge 25 giugno 1906, a cui accenna l'articolo che stiamo discutendo, riguardano opere marittime iscritte in una tabella F annessa alla legge per la Calabria e Basilicata. Queste opere sono costruite a spese dello Stato. Con l'articolo che ci si propone si vorrebbe dunque ad addossare allo Stato la costruzione di approdi in quattro spiagge, senza che si sappia la spesa correlativa, l'importanza dell'impegno che si assume. Da un calcolo approssimativo pare